

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE



INDICE

- Art. 1 Insediamento del Consiglio Camerale
- Art. 2 Elezione del Presidente e della Giunta Camerale
- Art. 3 Attribuzioni del Presidente della Camera di Commercio, in qualità di Presidente del Consiglio Camerale
- Art. 4 Riunioni del Consiglio
- Art. 5 Convocazione del Consiglio
- Art. 6 Deposito atti e documenti
- Art. 7 Numero legale
- Art. 8 Diritti e Doveri dei Consiglieri
- Art. 9 Aula del Consiglio Camerale
- Art. 10 Pubblicità delle sedute
- Art. 11 Segretario del Consiglio Camerale
- Art. 12 Redazione e presa d'atto del processo verbale
- Art. 13 Nomina degli scrutatori
- Art. 14 Comunicazioni del Presidente
- Art. 15 Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno
- Art. 16 Illustrazione delle proposte: discussione generale
- Art. 17 Facoltà di parola
- Art. 18 Ordine negli interventi dei consiglieri
- Art. 19 Ordine dei lavori
- Art. 20 Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva
- Art. 21 Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti
- Art. 22 Sistemi di votazione
- Art. 23 Annullamento e ripetizione della votazione
- Art. 24- Dichiarazione di voto
- Art. 25 Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni
- Art. 26 Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni
- Art. 27 Svolgimento dell'interrogazione
- Art. 28 Contenuto della proposta
- Art. 29 Trattazione della proposta
- Art. 30 Commissioni Consiliari
- Art. 31 Partecipazione ai lavori delle commissioni
- Art. 32 Convocazione delle commissioni e svolgimento dei relativi lavori
- Art. 33 Compiti del Segretario delle Commissioni
- Art. 34 Relazione annuale dei rappresentanti della Camera di Commercio presso Enti
- Art. 35 Rappresentanza del Consiglio in occasione di manifestazioni pubbliche
- Art. 36 Diritto di visione degli atti e di informazioni dei consiglieri
- Art. 37 Modifiche al Regolamento
- Art. 38 Norma di rinvio
- Art. 39 Entrata in vigore



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE

Art. 1 - Insediamento del Consiglio Camerale

La prima adunanza del Consiglio Camerale si tiene nel giorno fissato nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale pubblicato e notificato ai consiglieri con le modalità stabilite dall'art.10 del D.M. 156/2011 e secondo quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto.

Art. 2 - Elezione del Presidente e della Giunta Camerale

- 1. Il Consiglio Camerale elegge nel suo seno il Presidente della Camera di Commercio in ossequio alle previsioni della Legge, dello Statuto e del Regolamento.
- 2. Prima della votazione si procede alla proposizione delle candidature sulla base di linee programmatiche.
- 3. Nel caso in cui debba celebrarsi una nuova seduta del Consiglio per l'elezione del Presidente, la convocazione dello stesso è sottoscritta dal Consigliere più anziano di età.
- 4. Nella riunione immediatamente successiva all'elezione del Presidente, da convocarsi con almeno 15 giorni di preavviso, il Consiglio Camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione dei Componenti della Giunta Camerale secondo le previsioni di cui agli artt. 24 e 25 dello Statuto.
- 5. Il Presidente procede alla proclamazione degli eletti nel corso della medesima seduta.
- 6. Nell'elezione dei componenti della Giunta, qualora vengano espresse le tre preferenze che l'art.14 comma 1 della Legge 580/1993 e s.m.i. attribuisce a ciascun consigliere, almeno una deve essere di genere diverso, nel rispetto del principio delle pari opportunità.

Art. 3 - Attribuzioni del Presidente della Camera di Commercio, in qualità di Presidente del Consiglio Camerale

- 1. Il Presidente, oltre alle funzioni attribuitegli dalla Legge e dallo Statuto, attiva le Commissioni Consigliari costituite; dirige e regola la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle Leggi, delle norme dello Statuto e del presente Regolamento; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze e di scioglierle nel caso di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- 2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vice Presidente eletto dalla Giunta Camerale secondo le previsioni dello Statuto.
- 3. Qualora sia assente o impedito anche il Vice Presidente la Presidenza del Consiglio è assunta dal Consigliere più anziano per età.

Art. 4 - Riunioni del Consiglio

- 1. Il Consiglio camerale si riunisce secondo le modalità dello Statuto.
- 2. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Consiglio si avvale delle strutture della Camera di Commercio.

Art. 5 - Convocazione del Consiglio

- 1. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Camera di Commercio almeno quattordici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax, posta elettronica o telegramma.
- 2. La convocazione del Consiglio è disposta su richiesta del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta Camerale, o per domanda motivata di un quarto dei Consiglieri in carica con specifica indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
- 3. Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno sono comunicati ai Consiglieri con avvisi da consegnarsi nei modi stabiliti dal comma 1 almeno sette giorni prima di quello stabilito per l'adunanza
- 4. Nei casi di urgenza la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dal comma precedente può aver luogo fino a un giorno prima della seduta.
- 5. La consegna degli avvisi di cui ai commi 1 e 3 viene fatta nel domicilio eletto.

Art. 6 - Deposito atti e documenti

- 1. Presso la Segreteria della Camera di Commercio, ovvero presso una sezione riservata del Sito Istituzionale, sono raccolti, a disposizione dei Consiglieri 48 ore prima della seduta, gli atti e documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.
- 2. Tale termine è ridotto a 24 ore nel caso di convocazione d'urgenza.
- 3. La documentazione relativa agli argomenti trattati sarà comunque resa disponibile ai consiglieri per tutta la durata della seduta.

Art. 7 - Numero legale



- 1. Le riunioni del Consiglio Camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei Componenti.
- 2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata a data successiva.
- 3. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. I Consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma di presenza e ad informare la Presidenza in caso di allontanamento dall'aula: in tale evenienza occorre verbalizzare solo l'allontanamento definitivo

Art. 8 - Diritti e Doveri dei Consiglieri

- 1. I Consiglieri camerali rappresentano l'intera comunità economica locale del territorio di riferimento ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
- 2. Ciascun Consigliere è titolare dei diritti di cui all'art. 20 dello Statuto.
- 3. I Consiglieri devono informare il Presidente il quale è tenuto riferirne al Consiglio Camerale nella prima seduta utile, degli eventuali procedimenti penali a proprio carico in ordine ai reati di cui all'art. 13 della Legge 580/1993 e s.m.i. Dopo la comunicazione del Presidente al Consiglio Camerale, l'interessato può chiedere la parola per fare le dichiarazioni che ritiene opportuno.
- 4. L'omissione dell'informazione al Presidente comporta una censura da parte del Consiglio di cui va fatta menzione nel processo verbale della seduta.

Art. 9 - Aula del Consiglio Camerale

- 1. Le sedute del Consiglio Camerale si tengono di norma nell'apposita aula della Camera di Commercio.
- 2. Per comprovate ragioni di interesse della Camera di Commercio il Consiglio Camerale può tenere proprie sedute in altra sede da indicare espressamente nell'avviso di convocazione.

Art. 10 - Pubblicità delle sedute

- 1. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato, astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
- 2. Il Presidente potrà ordinare l'allontanamento degli eventuali disturbatori.
- 3. Nel caso di sedute segrete potranno tuttavia restare in aula i componenti del Collegio dei revisori, il Segretario Generale ed i dirigenti, qualora la presenza di questi ultimi sia ritenuta necessaria.

Art. 11 - Segretario del Consiglio Camerale

- 1. Il Segretario Generale della Camera di Commercio è segretario del Consiglio Camerale. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di segretario sono svolte dal Dirigente che ne esercita le funzioni vicarie.
- 2. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario Generale e del Vicario, le funzioni di segreteria dell'Organo sono attribuite al Consigliere più giovane di età.
- 3. Il Segretario Generale o chi lo sostituisce non possono svolgere la funzione di Segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità. In tali casi il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale hanno l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze e le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere camerale più giovane di età limitatamente alla trattazione dei relativi affari.

Art. 12 - Redazione e presa d'atto del processo verbale

- 1. Di ogni seduta del Consiglio camerale è redatto processo verbale a cura del Segretario Generale o di chi lo sostituisce.
- 2.Il Consiglio può stabilire che, in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.
- 3. Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonchè le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti.
- 4. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale o da chi li ha sostituiti.
- 5. Il verbale viene recapitato ai Consiglieri con l'avviso di convocazione del Consiglio e depositato presso la Segreteria.
- 6. Ogni Consigliere può chiedere la parola, per non più di cinque minuti, per fare inserire rettifiche nel processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni riportate nel processo verbale stesso o per fatto personale. L'intervento del consigliere verrà verbalizzato e allegato al processo verbale di cui trattasi.
- 7. Il verbale viene pubblicato nell'albo on line dell'ente secondo le modalità stabilite nel regolamento camerale per la disciplina dell'albo on line.

Art. 13 - Nomina degli scrutatori

Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni, il Consiglio, su proposta del Presidente della Camera di Commercio, designa scrutatori anche non appartenenti all'Organo.



Art. 14 - Comunicazioni del Presidente

- 1. Ad inizio della seduta e dopo l'eventuale approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse del Consiglio, nonchè le risposte alle richieste di notizie e chiarimenti formulate dai Consiglieri.
- 2. Il Presidente può dare la parola, per non più di dieci minuti, ai singoli Consiglieri per comunicazioni urgenti.

Art. 15 - Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

- 1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.
- 2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'ordine del giorno, a meno che non siano tutti i componenti del Consiglio, all'unanimità, a richiederlo.
- 3. L'iniziativa delle proposte, sugli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, oltre che al Presidente della Camera di Commercio compete alla Giunta Camerale ed ai singoli Consiglieri secondo le previsioni di legge e dello Statuto.
- 4. Su proposta del Presidente o di uno o più consiglieri può essere deliberata l'inversione di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 16 - Illustrazione delle proposte: discussione generale

- 1. La discussione generale sull'argomento posto all'ordine del giorno inizia con la relazione del Presidente o di uno dei proponenti l'argomento stesso. La relazione non può superare la durata di dieci minuti. La proposta può essere illustrata anche mediante relazione scritta distribuita ai Consiglieri prima della discussione.
- 2. Dopo la relazione e l'eventuale lettura del dispositivo della proposta di delibera, se richiesta da almeno uno dei Consiglieri, la parola è data (per non più di cinque minuti) al relatore o ai relatori della eventuale Commissione Consigliare che avesse esaminato l'argomento per non più di cinque minuti per comunicare l'orientamento della Commissione stessa.

Art. 17 - Facoltà di parola

- 1. Nessuno può parlare al Consiglio se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente, nè può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'oratore.
- 2. Il Presidente può, alla fine dell'intervento, prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti.
- 3. Non può essere concessa la parola durante le votazioni.

Art. 18 - Ordine negli interventi dei consiglieri

- 1. La parola è concessa ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste. E' consentito lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare.
- 2. Giunto il loro turno, gli iscritti che non risultino presenti in aula decadono dalla facoltà di parlare.
- 3. Nella discussione di ogni argomento ciascun Consigliere può di massima prendere la parola una sola volta.
- 4. Non è consentito rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.
- 5. Se il Presidente abbia richiamato due volte un oratore che seguiti a discostarsi dall'argomento in discussione può togliergli la parola.

Art. 19 - Ordine dei lavori

- 1. Salvo i casi per i quali sia espressamente prevista una diversa durata, ciascun intervento non può superare di massima i dieci minuti.
- 2. Il Consigliere che nel corso dell'intervento venga meno alle prescrizioni del presente Regolamento o che turbi l'ordinato svolgimento dei lavori viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo all'ordine, il Presidente può togliergli la parola.

Art. 20 - Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva

- 1. Vi è questione pregiudiziale quando la questione posta da uno o più Consiglieri, per motivi di fatto o di diritto, conduca ad escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
- 2. Vi è proposta di sospensiva quando la proposta di uno o più Consiglieri comporti la sospensione od il rinvio ad altra seduta dell'argomento in trattazione.
- 3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non più di cinque minuti, il proponente ed i Consiglieri che lo richiedono.
- 4. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda all'esame dell'oggetto al quale si riferiscono.

Art. 21 - Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti



- 1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da porre in votazione.
- 2. Gli emendamenti devono essere presentati dai Consiglieri prima che si chiuda la discussione generale.
- 3. Degli emendamenti il Presidente dà notizia al Consiglio, dopo che sono stati presentati alla Presidenza, redatti per iscritto e firmati dai proponenti.
- 4. La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.
- 5. Ciascun Consigliere, anche se non ha proposto emendamenti, può intervenire nella discussione per non più di dieci minuti. Chiusa la discussione, il Presidente li mette in votazione.
- 6. Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi. Non sono ammessi emendamenti se questi contrastano con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio.
- 7. La discussione sugli articoli, capitoli e voci è consentita solo se sono stati presentati emendamenti al testo del documento da porre in votazione.

Art. 22 - Sistemi di votazione

- 1. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta. Normalmente si adotta la forma palese.
- Di ogni votazione viene redatto apposito verbale a firma del Presidente e del Segretario. Il voto è sempre personale; non sono ammesse deleghe.
- 2. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.
- Il metodo di votazione palese è scelto di volta in volta dal Presidente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 3. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova se questa è richiesta da almeno due Consiglieri o quando esiste discordanza tra gli scrutatori sui risultati.
- 4. Non è consentito l'ingresso in aula ai Consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce.
- 5. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o per determinazione del Presidente.
- Il Presidente indica preventivamente il significato del "si" e del "no". L'appello nominale è fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei Consiglieri, ciascuno dei quali deve rispondere soltanto "SI" o "NO" ovvero "ASTENUTO". Esaurito l'appello, si rifà la chiamata di coloro che non sono risultati presenti.
- 6. E' adottato lo scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge o quando lo richieda la maggioranza dei Consiglieri presenti.
- 7. La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede siglate dalla Segreteria Generale da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si siano astenuti.
- 8. Chiusa la votazione gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e il Presidente della Camera di Commercio proclama il risultato.

Art. 23 - Annullamento e ripetizione della votazione

Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporne l'immediata ripetizione.

Art. 24- Dichiarazione di voto

- 1. I Consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo massimo di cinque minuti.
- 2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.
- 3. Nel caso che il Consigliere si astenga dalla votazione, perchè portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.
- 4. Iniziata la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato l'esito.

Art. 25 - Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni

- 1. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti, salvo che la legge e lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale.
- 2. Il ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi previsti dalla legge.
- 3. Le proposte respinte non possono essere riproposte all'esame del Consiglio nel corso della seduta.
- 4. Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, la proposta s'intende non approvata.

Art. 26 - Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo, possono presentare richieste di notizie e chiarimenti su argomenti che interessano anche indirettamente, la vita e l'attività della Camera di Commercio.



- 2. Possono pure rivolgere alla Presidenza proposte e raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.
- 3. Allo svolgimento delle richieste di notizie e chiarimenti è dedicata la prima parte delle sedute di convocazioni del Consiglio. Quelle non svolte vengono rinviate alla successiva convocazione.

Art. 27 - Svolgimento dell'interrogazione

- 1. La richiesta di notizie e chiarimenti ha carattere informativo e non può dare luogo a discussione; ad essa risponde oralmente o, se esplicitamente richiesto, per iscritto il Presidente della Camera di Commercio.
- 2. Il richiedente ha diritto a replica per dichiarare se sia o non sia soddisfatto. Ove le richieste siano avanzate da più Consiglieri il diritto di replica spetta soltanto ad uno dei medesimi.
- 3. Il tempo concesso al richiedente non può eccedere i cinque minuti.
- 4. La richiesta si intende ritirata se il richiedente non si trovi presente nell'aula al momento in cui è posta in trattazione e non può essere ripresentata.

Art. 28 - Contenuto della proposta

- 1. Ogni Consigliere può presentare proposte.
- 2. La proposta è diretta a provocare una discussione su affari o questioni di particolare importanza ed a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio stesso, il Presidente o la Giunta devono seguire nella trattazione dell'affare o questione.

Art. 29 - Trattazione della proposta

- 1. La proposta, presentata in Consiglio, deve essere posta all'ordine del giorno della convocazione successiva in sessione ordinaria.
- 2. Qualora il Consiglio lo consenta, più proposte relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.
- 3. Sulla proposta parla per primo il proponente e possono intervenire nella discussione i Consiglieri che lo richiedono ed il Presidente.
- 4. Esaurita la discussione, la proposta viene posta in votazione.

Art. 30 - Commissioni Consiliari

- 1. Il Consiglio può istituire, ai sensi dell'art.17 dello Statuto, Commissioni consiliari temporanee o permanenti.
- 2. I componenti verranno individuati tra i membri del Consiglio Camerale.
- 3. Le funzioni di Segretario sono affidate dalla Segreteria Generale.

Art. 31 - Partecipazione ai lavori delle commissioni

Ai lavori delle Commissioni possono partecipare, senza diritto a voto, Consiglieri che non ne facciano parte nonchè, dietro richiesta delle Commissioni stesse in relazione agli argomenti da trattare, dirigenti e funzionari dei servizi competenti. Tali Commissioni possono altresì avvalersi di professionalità esterne, qualora non rinvenibili tra il personale della Camera.

Art. 32 - Convocazione delle commissioni e svolgimento dei relativi lavori

- 1. Le Commissioni sono convocate con tempestivo preavviso contenente l'ordine del giorno.
- 2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.
- 3. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.
- 4. Le riunioni delle Commissioni si tengono, di regola, presso la Camera di Commercio; tuttavia possono anche essere convocate altrove.

Art. 33 - Compiti del Segretario delle Commissioni

- 1. Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del Segretario, un sommario processo verbale.
- 2. Di ciascun verbale, ove richiesto, viene data lettura, a cura del Segretario, ai componenti della Commissione nella seduta successiva a quella alla quale si riferisce.

Compete inoltre al Segretario curare la ricezione degli atti trasmessi alla Commissione, rilasciandone ricevuta, provvedere ai vari adempimenti relativi alla convocazione della Commissione stessa, rilasciare attestazioni in ordine allo svolgimento delle sedute, predisporre le documentazioni necessarie ai lavori della Commissione.

Art. 34 - Relazione annuale dei rappresentanti della Camera di Commercio presso Enti

Le persone nominate a rappresentare la Camera di Commercio, nella fattispecie di cui agli artt. 42 e 43 dello Statuto Camerale, sono tenute a rappresentare, sulle relative attività, una relazione annuale al Presidente della Camera di Commercio che ne informerà il Consiglio. Su tale relazione potrà aprirsi un dibattito.



Art. 35 - Rappresentanza del Consiglio in occasione di manifestazioni pubbliche

Il Presidente della Camera di Commercio, in relazione alle esigenze che si presenteranno, può nominare speciali deputazioni incaricate di rappresentare il Consiglio camerale in occasione di manifestazioni pubbliche, di recare messaggi e voti alla Regione ed agli Organi dello Stato, delle Autonomie locali e funzionali, di assolvere particolari incarichi rappresentativi.

Art. 36 - Diritto di visione degli atti e di informazioni dei consiglieri

I consiglieri per l'effettivo esercizio della loro funzione hanno diritto, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto, di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e degli atti preparatori in essi richiamati, nonchè di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.

Tale diritto si esercita mediante richiesta rivolta alla Segreteria Generale dell'Ente, che vi provvede nei limiti del possibile senza indugio e, in ogni caso, entro tre giorni lavorativi.

Qualora i documenti e gli atti richiesti rivestano carattere di riservatezza a mente della vigente normativa, il Consigliere è tenuto al segreto per le informazioni di cui sia venuto a conoscenza e risponde personalmente dell'eventuale uso improprio che ne faccia, secondo quanto disposto in materia dal Legislatore.

Art. 37 - Modifiche al Regolamento

Il Consiglio apporta modifiche ed integrazioni al presente Regolamento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

Art. 38 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le norme della legge sulle Camere di Commercio, i Regolamenti e le norme di Statuto.

Art. 39 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2013.